

Allegato A al decreto commissariale n. 1 del 25 febbraio 2021

STATUTO

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE TUSCOLANE - I.R.Vi.T.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito statutario, denominazione e natura dell'I.R.Vi.T.
- Art. 2 - Finalità e compiti istituzionali
- Art. 3 - Sede e segni distintivi
- Art. 4 - Partecipazione popolare
- Art. 5 - Principi e criteri di organizzazione e funzionamento

CAPO II

ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 6 - Organi istituzionali
- Art. 7 - Consiglio di amministrazione
- Art. 8 - Funzioni del consiglio di amministrazione
- Art. 9 - Convocazione e modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione
- Art. 10 - Il presidente del consiglio di amministrazione
- Art. 11 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 12 - Funzioni del comitato tecnico-scientifico
- Art. 13 - Revisore dei conti unico e revisore supplente
- Art. 14 - Prorogatio degli organi

CAPO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, DIRETTORE, PERSONALE, VIGILANZA E CONTROLLO

- Art. 15 - Il direttore
- Art. 16 - Personale
- Art. 17 - Vigilanza e controllo

CAPO IV

FINANZIAMENTO, BILANCIO E GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE

- Art. 18 - Principi
- Art. 19 - Bilancio di previsione, assestamento, variazioni e rendiconto generale
- Art. 20 - Patrimonio
- Art. 21 - Entrate

CAPO V

REGOLAMENTO, PROGRAMMAZIONE, ATTIVITA'

- Art. 22 - Regolamento interno
- Art. 23 - Programma di attività - Iniziative non programmate

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 - Approvazione dello statuto e successive modificazioni
- Art. 25 - Disposizioni di rinvio

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito statutario, denominazione e natura dell'I.R.Vi.T.)

1. L'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane, di seguito I.R.Vi.T., è un ente pubblico dipendente della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, istituito dalla legge regionale 06 Novembre 1992, n. 43.
2. L'I.R.Vi.T. è dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla l.r. 43/1992 e dallo Statuto regionale.
3. Il presente statuto specifica le finalità e i compiti dell'I.R.Vi.T., definisce i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione.
4. L'I.R.Vi.T., nell'ambito delle finalità e dei compiti indicati all'articolo 2, coordina la propria azione alle linee generali di indirizzo e alla programmazione settoriale della Regione.

Art. 2

(Finalità e compiti istituzionali)

1. Ai sensi degli articoli 2 e 24 della l.r. 43/1992, l'I.R.Vi.T., sulla base dei programmi annuali di cui all'art. 23, predisposti dal consiglio di amministrazione, promuove, anche in collaborazione con i competenti organi statali ed in concorso con i rispettivi proprietari, pubblici o privati, interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla manutenzione, alla valorizzazione, allo studio e alla promozione delle Ville Tuscolane indicate nell'elenco allegato alla medesima legge regionale, inclusi i relativi parchi e giardini, al fine di garantirne e migliorarne la fruizione pubblica, implementarne la conoscenza e migliorare l'attrattività turistica e culturale dei territori interessati.
2. Per le finalità indicate al comma 1, l'I.R.Vi.T. promuove, in particolare, in collaborazione con i competenti organi statali e in concorso con i rispettivi proprietari, pubblici o privati, iniziative finalizzate:
 - a) all'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville e ai relativi parchi e giardini;
 - b) all'esecuzione di opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili e di sistemazione dei parchi e dei giardini a questi relativi;
 - c) all'acquisizione nel patrimonio della Regione di ville per le quali non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione;
 - d) all'effettuazione di studi e di pubblicazioni attinenti al patrimonio storico-artistico costituito dalle ville tuscolane;
 - e) alla realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di particolare interesse per le finalità perseguite;

f) alla realizzazione di attività e altre iniziative strumentali alle finalità indicate al comma 1 e ai compiti indicati al comma 2, o comunque idonee a facilitarne o consolidarne il raggiungimento, nonché ogni ulteriore attività eventualmente conferita dalla legge regionale .

Art. 3

(Sede e segni distintivi)

1. L'I.R.Vi.T. ha sede legale in Roma.
2. L'indirizzo della sede legale, lo stemma, il logo di I.R.Vi.T. sono individuati con delibera del consiglio di amministrazione.
3. Al fine di migliorare l'efficacia delle proprie attività, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il consiglio di amministrazione può individuare, previo accordo con i soggetti proprietari, l'attivazione di sedi operative secondarie presso una o più delle Ville Tuscolane

Art. 4

(Partecipazione popolare)

1. L'I.R.Vi.T. favorisce la partecipazione popolare ai propri progetti attraverso lo strumento della consultazione cui dedica canali di ascolto, proposti anche a mezzo internet

Art. 5

(Principi e criteri di organizzazione e funzionamento)

1. L'organizzazione e l'attività amministrativa di I.R.Vi.T. si ispirano al rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, nonché del principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni stabiliti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla normativa regionale, l'I.R.Vi.T. garantisce il diritto d'accesso, nelle sue diverse forme, e la sistematica e progressiva informazione delle proprie attività tramite il proprio sito web istituzionale secondo modalità che lo rendano facilmente accessibile e in costante aggiornamento.
3. Il regolamento interno di cui all'art. 22 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'I.R.Vi.T..

CAPO II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 6

(Organi istituzionali)

1. Sono organi istituzionali dell'I.R.Vi.T.:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente del consiglio di amministrazione;

- c) il comitato tecnico-scientifico;
- d) il revisore dei conti unico.

Art. 7
(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4 della L.R. 43/1992 e dura in carica cinque anni.
2. Il consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Presidente della Regione, è composto:
 - a) dal presidente, designato dal Presidente della Regione, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia;
 - b) da due componenti designati dal Consiglio regionale.
3. In attuazione dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione e dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto regionale, al fine di garantire l'equilibrio tra i generi nelle nomine e designazioni di competenza regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, secondo quanto stabilito dell'articolo 22, commi 73 e 74, della legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1.
4. Nel caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o morte di un componente del consiglio di amministrazione, si provvede entro trenta giorni alla relativa sostituzione con le stesse modalità previste dal comma 2.
5. Ferma restando la disciplina delle ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni statali e regionali, la carica di componente del consiglio di amministrazione è comunque incompatibile con quella di consigliere regionale nonché con la carica di amministratore e con la condizione di socio di società o di enti aventi finalità analoghe a quelle dell'I.R.Vi.T. o che risultino vincolati, per contratti di opere o di somministrazione, all'I.R.Vi.T. stesso.
6. Ai componenti il consiglio di amministrazione spettano le indennità e i rimborsi delle spese previsti dalla normativa vigente.
7. Qualora siano riscontrati gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale, accertate le responsabilità sulla base delle relative attribuzioni provvede con provvedimento motivato allo scioglimento del consiglio di amministrazione. In presenza di analoghi presupposti addebitabili al solo presidente di I.R.Vi.T., il Presidente della Regione provvede alla revoca e alla nomina di un nuovo presidente.

Art. 8
(Funzioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione delibera:
 - a) lo Statuto ed il regolamento interno;

- b) la nomina del direttore dell'I.R.Vi.T. nonché gli altri provvedimenti di macro-organizzazione relativi al personale;
- c) il bilancio di previsione, il relativo assestamento, il rendiconto generale nonché gli eventuali provvedimenti di variazione;
- d) i programmi pluriennali e annuali di attività dell'I.R.Vi.T. e i relativi aggiornamenti;
- e) le convenzioni con gli istituti di credito;
- f) l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili;
- g) la costituzione e la cancellazione di ipoteche;
- h) la costituzione in giudizio e le transazioni;
- i) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'I.R.Vi.T., previa autorizzazione della Regione;
- l) gli atti di indirizzo a cui deve attenersi il direttore nell'attività amministrativa e gestionale;
- m) il piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- n) il piano triennale del fabbisogno di personale;
- o) il sistema di misurazione e valutazione della performance, il piano della performance e gli altri strumenti di competenza dell'organo di indirizzo previsti dalla legge regionale del 16 marzo 2011, n. 1;
- p) ogni altro provvedimento di interesse per l'attività di I.R.Vi.T. che non sia riservato ad altro organo e che non abbia natura gestionale;

2. Il consiglio di amministrazione può delegare il presidente al compimento di atti di ordinaria amministrazione con apposita deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 9

(Convocazione e modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è convocato, in via ordinaria, ogni tre mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta due membri o il revisore dei conti unico.
2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione assistono il presidente del comitato tecnico-scientifico, il revisore dei conti unico nonché il direttore, il quale svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Le sedute si svolgono in presenza o con strumenti telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 10

(Il presidente del consiglio di amministrazione)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione, di seguito anche “presidente”, è il legale rappresentante di I.R.Vi.T., promuove e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone l'ordine del giorno.
2. Il presidente svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) resiste ed agisce in giudizio, su deliberazione del consiglio di amministrazione;
 - b) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte dei provvedimenti di competenza del consiglio stesso;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - d) soprintende a tutte le attività dell'I.R.Vi.T.;
 - e) adotta gli atti riservategli dalle leggi regionali, dallo statuto e dal regolamento interno, ovvero delegatigli dal consiglio di amministrazione.
3. Nei soli casi di urgenza, tali da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, il presidente adotta provvedimenti di competenza del predetto organo, che deve essere, comunque, convocato entro sette giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi per la relativa ratifica. Qualora la ratifica non sia deliberata entro tale termine, il provvedimento adottato in via d'urgenza non produce ulteriori effetti. Spetta al consiglio di amministrazione disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, i rapporti giuridici che sono sorti sulla base del provvedimento non ratificato.

Art. 11

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico-scientifico, di seguito anche “comitato”, è composto da sette membri scelti fra i professori ordinari delle università di Roma o esperti qualificati, dotati di specifica competenza nelle attività attinenti le finalità dell'I.R.Vi.T..
2. Il comitato è nominato dal Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 71 della legge regionale del 17 febbraio 2005, n. 9, previo parere della competente commissione consiliare permanente, su proposta del consiglio di amministrazione.
3. Il comitato dura in carica quanto il consiglio di amministrazione ed è rinnovato entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
4. Il presidente del comitato è eletto dallo stesso comitato tra i propri membri e dura in carica per tutta la durata del comitato stesso.
5. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente o della maggioranza dei suoi componenti nonché su richiesta degli altri organi dell'I.R.Vi.T.
6. Le riunioni si svolgono in presenza o con strumenti telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la riservatezza delle comunicazioni.

7. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'I.R.Vi.T..

Art. 12

(Funzioni del comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato, d'intesa con le soprintendenze ai beni artistici e monumentali operanti nel territorio nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali:

- a) propone al consiglio di amministrazione iniziative per la ricognizione dello stato di manutenzione e fruizione delle ville tuscolane;
- b) propone annualmente al consiglio di amministrazione, anche sulla base delle proposte formulate dai rispettivi proprietari, i lavori necessari per la conservazione, il restauro, la valorizzazione delle ville tuscolane, anche al fine di ampliarne la fruizione al pubblico;
- c) esprime parere obbligatorio, non vincolante, sui programmi di attività dell'I.R.Vi.T. e supporta lo stesso nella gestione dei rapporti con gli enti preposti ai consolidamenti, ai restauri e alle manutenzioni delle ville e dei relativi parchi e giardini.

Art. 13

(Revisore dei conti unico e revisore supplente)

1. Il revisore dei conti unico, di seguito anche "revisore", è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed è nominato con decreto del Presidente della Regione, entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione, il quale ne stabilisce anche il relativo compenso in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Con le medesime modalità è nominato anche un revisore dei conti supplente, a titolo gratuito, il quale subentra nell'esercizio delle funzioni, con diritto al relativo compenso, in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico.

3. Il revisore resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. Al revisore si applicano le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

5. Il revisore svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 della legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

6. Il revisore, in particolare:

a) verifica la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) verifica la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio con particolare riferimento alle voci di entrata e alla congruità delle voci di spesa, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

c) effettua la circolarizzazione dei crediti o residui attivi e dei debiti o residui passivi presenti in bilancio, con particolare riferimento alle partite debitorie e creditorie tra l'I.R.Vi.T. e la Regione

segnalando tempestivamente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio a fini conoscitivi le situazioni di squilibrio;

d) effettua le analisi necessarie e acquisisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisisce informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché sia, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio economico e finanziario;

e) vigila sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

f) verifica l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale;

g) esprime il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati, anche sulla base di quanto indicato nel Regolamento di cui all'art. 22;

h) effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia;

i) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

j) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

Art. 14

(Prorogatio degli organi)

1. Ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 1994, n. 444, e della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12, gli organi istituzionali, una volta scaduti, possono continuare ad operare in regime di *prorogatio* per non più di quarantacinque giorni, adottando solo atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità..

2. Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano i poteri sostitutivi indicati dalle suddette disposizioni, gli organi decadono e gli eventuali atti adottati successivamente a tale termine sono nulli.

CAPO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, DIRETTORE, PERSONALE, VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 15

(Il direttore)

1. L'incarico di direttore è conferito dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi dirigenziali. Al direttore si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

2. Fatte salve le cause di cessazione anticipata previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore è conferito a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.

3. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è regolato da apposito contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia. Il trattamento economico non può essere superiore a quello previsto per i dirigenti preposti alle strutture organizzative di base della Giunta regionale.

4. Il direttore esercita le seguenti funzioni:

a) organizza, coordina e dirige l'attività dell'I.R.Vi.T. e sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi;

b) collabora alla determinazione e realizzazione degli obiettivi generali dell'I.R.Vi.T. ed alla formulazione dei programmi di attività;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato;

d) è responsabile dell'applicazione del regolamento interno;

e) emana gli atti a rilevanza esterna previsti dal regolamento interno o gli atti a lui delegati dal presidente;

f) assegna gli obiettivi e verifica i risultati conseguiti dal personale, nel rispetto degli atti e piani adottati dal consiglio di amministrazione in materia di misurazione e valutazione della performance.

5. Il direttore è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione dell'I.R.Vi.T. e, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività.

6. I provvedimenti del direttore sono adottati in forma di determinazione dirigenziale.

Art. 16 (Personale)

1. In conformità ai criteri del regolamento interno e della l.r. 43/1992, la dotazione organica complessiva è adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia.

2. La dotazione organica, nonché qualsiasi eventuale variazione alla stessa, sono trasmesse, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, comma 6, dello Statuto regionale, il personale di I.R.Vi.T. è equiparato a quello regionale. Al personale si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed

economico, nonché previdenziale ed assistenziale dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali.

4. Il personale è sottoposto al sistema di valutazione della performance adottato dal consiglio di amministrazione.

Art. 17
(Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera f) e 55, comma 7, dello Statuto regionale, la Giunta regionale definisce gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di I.R.Vi.T. ed esercita la vigilanza su di esso, riferendo periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza in coerenza con quanto disposto dagli articoli 15 e 16 della l.r. 43/1992.

3. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'I.R.Vi.T., la Giunta regionale esercita, d'ufficio o su richiesta degli interessati, il controllo sostitutivo. La Giunta regionale invita l'I.R.Vi.T. a provvedere all'emanazione dell'atto obbligatorio, fissando un congruo termine; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale nomina tra i dirigenti regionali, appartenenti alla più alta qualifica funzionale, un commissario con l'incarico di adottare l'atto.

4. Nell'esercizio del potere di vigilanza, la Giunta regionale può svolgere attività ispettiva per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'I.R.Vi.T..

CAPO IV
FINANZIAMENTO, BILANCIO E GESTIONE CONTABILE E
PATRIMONIALE

Art. 18
(Principi)

1. In conformità con quanto disposto dal Capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'I.R.Vi.T. assicura l'equilibrio dei bilanci e adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle Regioni.

2. Il regolamento interno, in coerenza con le procedure previste dalla Regione, disciplina la gestione contabile, l'attività di controllo interno e le modalità di implementazione delle stesse nonché la gestione patrimoniale.

3. Al fine di verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi proposti, nonché l'efficienza e l'efficacia della propria attività, l'I.R.Vi.T. si dota di un sistema di controllo di gestione basato sulla contabilità economico-patrimoniale ed analitica.

Art. 19

(Bilancio di previsione, assestamento, variazioni e rendiconto generale)

1. L'I.R.Vi.T. ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della l.r. 11/2020.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio di previsione, il relativo assestamento e gli eventuali provvedimenti di variazione, adottati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e corredati dal parere del revisore, sono approvati con le modalità di cui al Capo VII, della L.R. n. 11/2020.
4. Il rendiconto generale, adottato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e corredato dal parere del revisore, è approvato con le modalità di cui Capo VII della L.R. 11/2020.
5. Al rendiconto generale annuale comprensivo della prescritta nota integrativa, è allegata la relazione del consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

Art. 20

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'I.R.Vi.T. è costituito da beni mobili ed eventualmente immobili, oggetto di apposito inventario.
2. Il patrimonio immobiliare, laddove presente, è utilizzato in forma diretta o indiretta per il perseguimento dei fini istituzionali. L'acquisizione e la gestione dei beni immobili nonché la loro eventuale alienazione sono disciplinate dal regolamento interno nel rispetto dell'art. 22, comma 2.
3. Tutti i beni mobili dell'I.R.Vi.T. sono strumentali all'attività dell'ente e strettamente finalizzati alle funzioni ed ai compiti da svolgere al solo scopo del perseguimento dei fini istituzionali.
4. All'I.R.Vi.T. possono essere concessi in uso o in comodato altri beni da parte della Regione o di altri enti.

Art. 21

(Entrate)

1. Le entrate dell'I.R.Vi.T. sono costituite da:
 - a) contributo della Regione determinato annualmente con le leggi di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell'I.R.Vi.T.;
 - b) proventi derivanti dalle contribuzioni di altri enti ed istituti;
 - c) donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
 - d) ogni altra eventuale entrata.

CAPO V
REGOLAMENTO, PROGRAMMAZIONE, ATTIVITA'

Art. 22
(Regolamento interno)

1. Il consiglio di amministrazione adotta, su proposta del presidente, il regolamento interno dell'I.R.Vi.T..
2. Il regolamento interno, in conformità alla legge e al presente statuto, contiene, tra l'altro:
 - a) l'indicazione della sede;
 - b) le norme procedurali disciplinanti l'esercizio delle attività;
 - c) l'individuazione degli atti a rilevanza esterna che possono essere emanati dal direttore;
 - d) l'organizzazione delle strutture operative, la determinazione delle relative competenze e dotazioni, nel rispetto della dotazione organica;
 - e) le modalità di tenuta del protocollo della corrispondenza dell'ente e del registro dei provvedimenti assunti;
 - f) la disciplina della gestione contabile, dell'attività di controllo interno e della gestione patrimoniale;
 - g) l'acquisizione e la gestione dei beni immobili nonché la loro eventuale alienazione
 - h) le norme relative all'organizzazione e al funzionamento degli organi istituzionali;
 - i) ogni altro aspetto relativo alla organizzazione e gestione dell'I.R.Vi.T. e delle competenze ad esso attribuite.
3. Il regolamento interno e le successive modificazioni deliberate dal consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 23
(Programma di attività - Iniziative non programmate)

1. L'attività dell'I.R.Vi.T. è definita, in collaborazione con i competenti organi statali, mediante l'adozione di un programma pluriennale, articolato in programmi annuali, che prevede le iniziative, nell'ambito delle finalità e dei compiti istituzionali di cui all'articolo 2, i costi e le risorse da impiegare, anche in relazione alla previsione dei bilanci.
2. I programmi pluriennali ed annuali di cui al comma 1 sono formulati, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale nonché agli indirizzi ed alle direttive emanati dagli organi regionali, sulla base dello studio ricognitivo e delle proposte formulate dal comitato, ai sensi dell'art. 12.
3. I programmi pluriennali ed annuali sono adottati dal consiglio di amministrazione, previo eventuale parere delle soprintendenze ai beni artistici e monumentali territorialmente competenti ove richiesto, e trasmessi alla Regione per il controllo di cui all'articolo 17.

4. Il programma pluriennale è sottoposto annualmente a verifica di fattibilità per gli eventuali aggiornamenti da definire con le stesse modalità di adozione del programma originario.

5. Il consiglio di amministrazione, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 2, o di opere disposte direttamente dalle soprintendenze ai beni artistici e monumentali, può adottare, in collaborazione con i competenti organi statali, tutti i provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari, anche al di fuori delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali previsti dai precedenti commi, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio dell'I.R.Vi.T..

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

(Approvazione dello statuto e successive modificazioni)

1. Il presente statuto è adottato dal commissario straordinario dell'I.R.Vi.T., ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett. b), della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 12, che lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Alle eventuali modificazioni dello statuto provvede il consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) della l.r. 43/1992, che le sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 25

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni della l.r. 43/1992 e successive modificazioni e alle ulteriori disposizioni regionali concernenti gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Lazio, nonché alle disposizioni relative all'organizzazione degli uffici e al personale della Giunta regionale che si applicano in quanto compatibili.